

Genova, 27 giugno 2017

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE N. 13/2017

OGGETTO: D.L. 50/2017 CONV. – FAC-SIMILE ATTESTAZIONE SPLIT PAYMENT

Dal 1° luglio pv ci sarà un notevole incremento della platea di soggetti che rientreranno nella disciplina dello *split payment*. A tale riguardo, potrebbero esserci delle incertezze in merito all'inclusione o meno dei clienti nell'ambito di tale regime.

Infatti ciò che preoccupa di più gli operatori che dal 1° luglio devono emettere fatture è non riuscire a individuare quali sono gli enti e le società che sono sottoposte allo specifico regime. A tale riguardo sarebbe auspicabile una lista pubblica predefinita per evitare errori e incorrere in sanzioni.

Il legislatore in sede di conversione del D.L. 50 introduttivo della novità, ha stabilito, all'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 al comma 1-quater un meccanismo con cui il fornitore può richiedere un'attestazione al soggetto potenzialmente sottoposto allo *split payment* per farsi confermare da quest'ultimo la sua posizione. Pertanto il fornitore in questi giorni deve definire esattamente come applicare le nuove regole e attenderebbe un aiuto da chi sta mettendo a punto i provvedimenti attuativi.

Volendo proporre un percorso è necessario cominciare a verificare come la norma ha definito il perimetro soggettivo. Il nuovo articolo 17-ter prevede infatti che i soggetti inclusi nello *split payment* per le fatture emesse dal 1° luglio sono:

- a) tutte le Pa e gli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009;
- b) le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, direttamente dalla Presidenza del consiglio e dai ministeri;
- c) le società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1 da regioni, province, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
- d) le società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1 del codice civile dalle società di cui ai precedenti punti b) e c);
- e) le società quotate inserite nel Ftse Mib. Un elenco alternativo potrà comunque essere scelto con apposito decreto del Mef.

STLEX
Studio Legale Tributario
Sede legale:
Via Santa Radegonda 11
20121 Milano
C.F. / P.IVA 03022160109



www.stlex.it
www.ecovis.com

▶ **Milano**
Via Santa Tecla 3
20122 Milano
T +39 02 72 02 2939
F +39 02 80 52 350
studio.milano@stlex.it

Via Santa Radegonda 11
20121 Milano
T +39 02 72 11 751
F +39 02 72 11 7575
studio.milano@stlex.it

▶ **Genova**
Piazza della Vittoria 10/13
16121 Genova
T +39 010 55 32 41
F +39 010 55 32 460
studio.genova@stlex.it

▶ **Torino**
Corso Matteotti 12
10121 Torino
T +39 011 41 20 801
F +39 011 41 20 820
studio.torino@stlex.it

Sempre sul piano soggettivo la conversione ha escluso gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente, però, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizio afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

I fornitori devono, in primo luogo, operare una prima selezione della propria anagrafica clienti identificando tutti quegli enti e quelle società sottoposti allo *split payment* che la legge consente di individuare con sufficiente certezza. In modo particolare, tra questi vanno annoverati: 1) tutte le amministrazioni pubbliche e i soggetti ricompresi nell'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009. Infatti questi soggetti, corrispondono a tutti coloro che sono soggetti alla fatturazione elettronica obbligatoria e sono inseriti in un apposito elenco Istat pubblicato ogni anno entro il 30 settembre; 2) le società quotate al Ftse Mib.

In secondo luogo, per tutti gli enti e le società per i quali esiste un'incertezza (dovuta all'ampiezza della norma di riferimento) è utile ricorrere al sistema di richiesta previsto dalla norma. In questo caso il fornitore predisporrà una richiesta (**si veda il facsimile riportato in allegato**) diretta al cliente per ottenere un'attestazione da cui si evincerà con chiarezza se il regime applicabile per la fatturazione è quello della scissione dei pagamenti. Il cliente è obbligato dalla norma a rispondere e il possesso di tale attestazione obbliga il fornitore ad emettere la fattura a *split payment* con una implicita riduzione della relativa responsabilità.

Lo Studio resta a disposizione per fornire ogni assistenza o chiarimento si rendesse necessario.

STLex Studio Legale e Tributario

